

ALLEGATO "B" AL N. 210797/51312 DI REPERTORIO

STATUTO

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita in Origgio l'Associazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE CASA BETANIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)", di seguito "L'Associazione".

L'Associazione potrà far uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, anziché della locuzione "Organizzazione di Volontariato", dell'acronimo "ODV".

Art. 2

L'Associazione ha la propria sede in Via Piantanida n.26 - Origgio (Varese), presso l'Oratorio maschile della parrocchia di Origgio.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dell'attività di interesse generale.

Art. 4

L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

FINALITA' ASSOCIATIVE

Art. 5

L'Associazione è una libera istituzione, apolitica, apartitica e asindacale.

L'Associazione non ha lo scopo di lucro.

L'organizzazione interna è ispirata ai principi della democraticità, dell'elettività e gratuità delle cariche sociali, della volontarietà e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

L'associazione esercita, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. Le attività di interesse generale sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 122, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 129 del 6 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate a carattere secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale.

L'organo amministrativo, nella relazione di missione, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

MODALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI ASSOCIATIVI

Art. 6

L'Associazione si propone di attuare le finalità sociali mediante la pratica della "adozione a distanza", che si concretizza con la sottoscrizione, da parte di singoli individui, famiglie, gruppi di persone, associazioni, enti, scuole, parrocchie e società, di un impegno economico in favore di singoli bambini o giovani, affinché questi ultimi, grazie al sostegno economico ed affettivo dell' "adottante", l'attenzione e le cure del personale qualificato operante sul territorio d'origine, possano godere, nel proprio Paese e nell'ambito delle proprie famiglie naturali, di condizioni di vita adeguate alla loro dignità di persone.

Le somme raccolte attraverso i versamenti diretti per le "adozioni a distanza" saranno utilizzate per il sostentamento, il mantenimento e l'istruzione dei bambini e dei giovani, nonché per l'adeguamento delle strutture esistenti e per l'acquisizione di nuove strutture atte alla loro accoglienza.

L'Associazione promuoverà iniziative che possano offrire agli associati ed agli "adottanti" momenti di dialogo, di conoscenza, di solidarietà, d'amicizia interpersonale e di collaborazione, attraverso l'organizzazione di dibattiti, convegni ed incontri informativi.

L'Associazione, inoltre, si propone di favorire la realizzazione d'eventuali iniziative di singole persone o di gruppi che, volontariamente ed a proprie spese, intendano, con la loro presenza sul territorio degli assistiti, rendersi disponibili per un servizio concreto che alimenti rapporti di collaborazione, di conoscenza e d'amicizia.

Chi intende volontariamente impegnarsi nella "adozione a distanza" deve sottoscrivere l'impegno ad effettuare i versamenti richiesti, scegliendo tra le soluzioni di pagamento indicate in un apposito modulo di domanda, predisposto a tale scopo. Le diverse modalità d'effettuazione dei versamenti potranno essere riviste periodicamente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L' "adozione a distanza" potrà essere chiesta da persone maggiorenni, cittadini sia italiani che stranieri, da famiglie, gruppi, associazioni, enti, scuole, parrocchie e società.

L'impegno per la "adozione a distanza" dovrà essere assunto per iscritto, utilizzando i moduli che verranno all'uopo predisposti dagli Organi Direttivi dell'Associazione. Per ragioni organizzative e per facilità di controllo, i versamenti delle quote per le "adozioni a distanza" potranno essere effettuati:

- ai soci autorizzati alla riscossione;
- presso la casa dell'Associazione, a mani di persona all'uopo incaricata;
- per mezzo d'apposito conto corrente postale o per mezzo di bonifico sul c/c bancario intestato all'Associazione, previa segnalazione alla segreteria dell'Associazione dei dati dell'"adottante" e del tipo d'impegno assunto.

A garanzia della volontà dell' "adottante", l'Associazione invia le somme raccolte nel Paese interessato, a persone di fiducia che ne garantiscano il corretto impegno, dandone periodico rendiconto all'Associazione stessa. Resta fermo il diritto dell' "adottante" di chiedere ed ottenere ogni informazione riguardante la gestione e la destinazione dei fondi.

I versamenti delle quote per le "adozioni a distanza", i nominativi dei relativi sottoscrittori e le modalità degli impegni da loro assunti dovranno risultare da apposito registro. Il Consiglio Direttivo potrà, ogni qualvolta che l'aumento del costo della vita lo renda necessario o per particolari altre esigenze e necessità, modificare gli importi dei futuri impegni ed i relativi termini di versamento, fermo restando il diritto dei soci che ab-

biano già sottoscritto "adozioni a distanza" di rimanere vincolati ai termini e alle modalità degli impegni da loro già volontariamente assunti.

Art. 7

Per il raggiungimento dell'interesse generale associativo di cui sopra, l'Associazione si avvale innanzitutto della collaborazione volontaria e gratuita dei propri associati.

L'Associazione si avvale inoltre della collaborazione gratuita di personale volontario qualificato e dell'utilizzo di strutture d'accoglienza già esistenti, per la realizzazione d'attività di carattere umanitario e sociale in favore della popolazione indigena.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 8

Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- le somme derivanti dal versamento delle quote associative;
- le somme derivanti dai versamenti degli associati per "l'adozione a distanza" di bambini e di giovani, destinate esclusivamente a tale fine;
- le offerte, contributi, donazioni e lasciti privati, di Enti sia pubblici che privati, di organismi internazionali, di società, scuole, parrocchie ed associazioni che intendono sostenere la necessità organizzative dell'Associazione, sovvenzionare progetti per il mantenimento, la migloria e l'innovazione delle strutture di accoglienza degli "adottanti", partecipare all'acquisto di materiale e mezzi all'uopo necessari;
- le somme derivanti dal ricavato della vendita di beni mobili ed immobili, nell'eventualità che siano preventivamente acquisiti dall'Associazione in forza di lasciti o donazioni. Tali somme potranno essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi.
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse ed accessorie a quelle dell'Associazione;
- proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi;
- proventi derivanti da raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa.

L'Associazione potrà svolgere, in misura secondaria e strumentale, attività commerciali e/o produttive utili alla realizzazione delle proprie iniziative e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi.

PATRIMONIO ASSOCIATIVO

Art. 9

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- beni immobili e beni mobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto

sul patrimonio sociale ed, in particolare, non ha diritto alla restituzione della quota di ammissione, delle quote versate per "l'adozione a distanza" e di quanto versato ad altro titolo.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 10

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta dal Collegio dei Revisori, presenta all'assemblea ordinaria: la relazione morale, il bilancio dell'esercizio (dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti), il bilancio sociale, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle a loro direttamente connesse.

E' fatto divieto assoluto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo così come disciplinato all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

STRUTTURA GENERALE

SOCI

Art. 11

Possano essere soci solo persone maggiori di età.

L'adesione dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- fondatori;
- ordinari;
- sostenitori;
- adottanti;
- onorari.

I soci fondatori sono coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione.

I soci ordinari sono coloro la cui domanda di ammissione è stata accettata dal consiglio Direttivo, in accordo alle disposizioni del presente statuto, e che hanno versato la quota associativa minima stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci adottanti sono coloro che versano una quota supplementare, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, e che intendono aderire al programma di "adozione a distanza", prevista al precedente art. 6.

I soci onorari sono coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Il numero dei soci è illimitato.

L'ammissione avviene in seguito alla presentazione della domanda di adesione sottoscritta dagli interessati, che dichiarano di condividere le finalità dell'Associazione e si impegnano ad approvarne e osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data di accettazione della domanda di adesione. L'iscrizione sarà soggetta a ratifica assembleare in occasione della prima riunione utile.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo comunicherà per iscritto i motivi della decisione agli interessati.

Art. 13

L'adesione dell'Associazione, pur avendo carattere libero e volontario, impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli Organi dell'Associazione, secondo le competenze statutarie.

I soci godono di tutti i diritti previsti dal presente statuto e dalla Legge ed, in particolare, godono del diritto a partecipare alle assemblee, del diritto di voto e della possibilità di ricoprire cariche sociali. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere all'Associazione, con preavviso scritto di trenta giorni.

Le prestazioni effettuate dai soci in favore dell'Associazione sono gratuite.

L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

I soci che effettuano prestazioni gratuite a favore dell'Associazione hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

La qualifica di socio e il diritto di partecipazione alle attività sociali e culturali si perdono per i seguenti motivi:

- omesso pagamento della quota associativa;
- dimissioni comunicate per iscritto;
- delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, qualora il socio abbia contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto;
- delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per gravi motivi di ordine morale;
- decesso (si precisa che gli eredi non hanno alcun diritto sulla quota del socio defunto).

Il socio escluso potrà ricorrere, contro la decisione del Consiglio Direttivo, al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 15

I soci sono tenuti al pagamento della quota minima di ammissione, che sarà utilizzata per il raggiungimento degli scopi associativi e che è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, potrà modificare l'ammontare delle quote di ammissione per l'anno successivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Presidente Onorario dell'Associazione (se nominato);
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisori dei Conti e/o l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

Art. 17

L'assemblea Generale è costituita da tutti gli associati.

Sono ammessi all'Assemblea Generale tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa e che risultino iscritti nel libro soci.

Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto, e può farsi rappresentare nell'Assemblea stessa da un altro associato con delega scritta a norma di legge.

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, tanto in sede ordinaria, quanto in sede straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei



soci;

- ogni qualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Art. 18

L'avviso di convocazione contenete l'ordine del giorno, il luogo di riunione e l'ora, deve essere inviato ai soci almeno cinque giorni di calendario prima della data di convocazione dell'Assemblea e affisso all'albo dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 19

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, qualora siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

La riunione dell'Assemblea in seconda convocazione non può svolgersi nel medesimo giorno della prima convocazione.

Gli Amministratori non hanno diritto al voto nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, ad eccezione del caso in cui oggetto di delibera sia lo scioglimento dell'Associazione, circostanza in cui si adotteranno i quorum previsti dall'art. 21, 3 comma, Codice Civile.

Art. 20

L'Assemblea nomina di volta in volta un Presidente ed un Segretario che redigono e firmano il verbale dell'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, la sua validità e la sua attitudine a deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 21

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

a. nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario dell'Associazione;

b. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

c. determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

d. eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed i Revisori dei Conti e/o Organo di Controllo;

e. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;

in sede straordinaria:

f. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

g. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo;

- h. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;-----
- i. deliberare sulle altre materie stabilite dalla Legge.-----

PRESIDENTE ONORARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22

Il Presidente Onorario dell'Associazione, nominato dall'Assemblea dei soci, ha la rappresentanza onoraria dell'Associazione; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.-----

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea.-----

Possano essere nominati amministratori solo i soci.-----

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, possono essere rieletti.---
Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o chi è stato condannato ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità di esercitare uffici direttivi nonché altre cause previste dalla normativa vigente.-----

Art. 24

Il Consiglio Direttivo, al suo interno, nella seduta d'insediamento del Consiglio stesso, nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.-----

Tutte le suddette cariche sono gratuite.-----

Il Consiglio Direttivo è investito da più ampi poteri per la gestione originaria e straordinaria dell'Associazione, comprese le deliberazioni sull'esclusione degli associati.-----

A titolo esemplificativo, è compito del Consiglio Direttivo:-----

- a) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci;-----
- b) determinare annualmente la quota minima di ammissione dei soci ordinari e le quote dei soci sostenitori e adottanti;-----
- c) deliberare sull'ammissione dei nuovi soci;-----
- d) stabilire l'ammontare minimo dei versamenti mensili od annui riservati alle "adozioni a distanza" e procedere all'eventuale aggiornamento degli stessi, nei casi previsti dal precedente art. 6;-----
- e) curare che sia salvaguardato il diritto all'informazione di ogni categoria di soci sull'operato dell'Associazione;-----
- f) adottare i provvedimenti disciplinari;-----
- g) predisporre i bilanci, da compilarsi a cura del Tesoriere;-----
- h) curare lo svolgimento di tutte le attività ricreative, culturali ed organizzative, designando le persone da proporre all'esecuzione delle stesse;-----
- i) deliberare l'esclusione del socio, prevista all'art. 14.-----

Art. 25

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno, le materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione.-----

L'avviso deve essere inviato almeno cinque giorni di calendario prima della riunione.---

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere presente più anziano in età.-----

In caso di urgenza, le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere convocate anche verbalmente, almeno due giorni di calendario prima di quello fissato per la riunione stessa.-----

La riunione del Consiglio Direttivo è comunque valida, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e il Revisori dei Conti



e/o Organo di Controllo, ove nominati. _____
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed è atto a deliberare qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri. _____

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. _____

Il verbale del Consiglio è approvato nella seduta successiva, è firmato dal Presidente e dal Segretario ed è reso pubblico mediante affissione all'albo dell'associazione per i quindici giorni successivi alla data di approvazione. _____

Art. 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente una volta ogni trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso. _____

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 27

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale. _____

Può aprire, chiudere ed operare i conti correnti intestati all'Associazione, nei limiti degli affidamenti concessi. _____

Il Presidente assume i provvedimenti con carattere di urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. _____

Inoltre può delegare, per tutte le operazioni bancarie, il Tesoriere, il quale firmerà congiuntamente ad uno dei consiglieri. _____

Il Presidente può essere revocato con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri e con deliberazione motivata. _____

Art. 28

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo dell'Associazione. _____
Su proposta dello stesso convoca l'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria.

Il Presidente la relazione di missione, il bilancio sociale e, di concerto col Segretario ed il Tesoriere, redige il bilancio di esercizio annuale dell'Associazione e, previa approvazione del Consiglio Direttivo, li presenta all'Assemblea dei soci per l'approvazione. _____

Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. _____

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 29

Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo, se nominato, assume tutti i poteri del Presidente in caso di suo effettivo impedimento o per incarico specifico dello stesso Presidente. _____

Il Vicepresidente può essere revocato con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri e con deliberazione motivata. _____

SEGRETARIO

Art. 30

Il Segretario redige e firma, col Presidente del Consiglio Direttivo, i verbali del Consiglio Direttivo, mantiene sempre aggiornati l'archivio e la corrispondenza dell'Associazione, cura la tenuta dei libri dell'Associazione. _____

Il Segretario sovrintende alla gestione ordinaria dell'Associazione ed esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. _____

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle

adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro dei soci.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali.

TESORIERE

Art. 32

Il Tesoriere tiene il conto delle entrate e delle uscite.

Firma con Presidente del Consiglio il bilancio di esercizio annuale dell'Associazione.

Tiene il regolare inventario delle proprietà dell'Associazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 33

Il Collegio dei Probiviri rappresenta l'organo interno di garanzia, che giudica un eventuali ricorsi e invita all'amichevole composizione nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e/o dei Revisore dei Conti.

I compiti dei Probiviri sono:

- decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di soci, in merito a controversie interne all'Associazione;

- decidere, nei medesimi termini, sul ricorso di soci contro la propria esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il loro lodo arbitrale è inappellabile.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 34

Ove richiesta dalla Legge e qualora l'Associazione lo ritenga opportuno, l'Associazione nominerà un Organo di Controllo, anche monocratico, nominato e funzionante ai sensi di Legge.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Allo stesso sono attribuiti gli altri compiti stabiliti dalla Legge.

Ove richiesta dalla Legge e qualora l'Associazione lo ritenga opportuno, l'Associazione nominerà altresì un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritta nell'apposito Registro

Il Revisore è sempre rieleggibile.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Il Revisore dei Conti partecipa di diritto alle Assemblee e, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, esprime il suo parere sul bilancio annuale.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 35

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, del Codice Civile.

L'Assemblea, in tal caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017, sarà dedotto ad altri Enti del Terzo Settore o alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 36



Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle previsioni del Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, sue modifiche ed integrazioni, e alle altre Leggi vigenti.

REGOLAMENTO

Art. 37

Al fine di disciplinare più compiutamente la vita dell'Associazione, essa potrà munirsi di un proprio regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dalla Assemblea ordinaria per la sua efficacia.

Copia del regolamento dovrà essere partecipata all'Autorità di vigilanza e tutela, ove esistente.

F.to: CORDELIA IRIDE AIROLDI

ALESSIO MICHELE CHIAMBRETTI - NOTAIO